

interi i diggiuni della Benedetta, Quindicina, La
 bati infra annu, e quelli in pane, e acqua usati i

carne. si può vivere come tante Religioni che non ne
 mangiano mai, come gli antichi monaci, che ne privo
 usavano cosa cotta. S. Giovanni Capistrano de' suoi
 tempi attesta che gli paysavano sei mesi in Convent
 to, senza mai gustarne. E noi per imitare esempi
 si illustri de' nostri antichi non ci dipartiam dalla re
 gola, e Costituzioni, e pel nostro mantenimento ac
 commodiamoci come i poveri alla provvidenza di Dio
 che non ci lascerà perire; Anzi s'è osservato che ov
 più si vive in povertà, la più abbondano le limosine
 anche di carne, che bisogna per la loro abbondan
 za rimandarla in dietro, o di autorità de' Bene
 fautori darli a poveri.

E s'avverta questa ultima parte che mostra la cau
 tela con cui procedono le Costituzioni. La cosa super
 flua non si può ricevere ne anche per darla a poveri,
 e però d'autorità del Dorte può distribuirsi. Su di che
 abbiamo una decisione del nostro Cap. Generale v.
 Paupertas. dub. 3. An Religiosus recipientes aliquid quo
 est materia peccati mortalis, absque licentia Superioris
 et sine conignatione ejusdem: post intervallum temporis
 propria auctoritate acceptum danti reddens peccet du
 pliciter peccato dupliciter rejerato? Et Quod si u
 su rei illius sit fratribus licitus peccat peccato dupli
 citer cum rejeratione. Si autem usus non sit licitus unum
 tantum peccatum facit, perché io penso, le cose illecite
 non passano in dominio della Sede Apostolica. Or

Questa ha
 da corrigerse
 i spicciati

Provincia, e si osservi anche l'astinenza nei
due giorni, che precedono la Quaresima | 34 | 139

se il che è superfluo non dee viceversi, e i Panti
stessi che sono i Padroni lo distribuiscono a poveri
o di loro licenza e autorità lo distribuiremo. | 34 |
Questi digiuni, e astinenze usate in Provin-
cia poco a poco se'n vanno in disuso. La Be-
nedetta quando de' ero Christo si nel Noviziato,
come ne' due luoghi di Reggio si faceva co' legumi.
Poi si comuto in bianco, come si dice, e ora
senza che in molti luoghi non si fa per niente.
L'istesso molto più della Quindicina, che si fa-
cea ne' quindici di precedente l'Assunta. I
digiuni in pane ed acqua usati in Provincia sono
le sette vigilie della B. V. i Venerdì di Marzo,
e la vigilia del S. Padre. Ne' sabati anche no
onore della B. Vergine nostra Protettrice, si co-
stuma il digiuno co' dar fer la collazione qual
che cosa cotta. E i due giorni pria la Quaresima
erano consecrati all'astinenza, benché...
Non
lunghe nel Priore penamino far tutto ciò con
yattezza: cioè con ~~uno~~ digiuno vigoroso la Be-
nedetta, e la Quindicina, e quelli in pane ed
acqua, e così il resto senza dispenze. Benché
ne' sabati un Provinciale nella S. Visita ordino
che la sera si desse una inyalata. La Quindicina
e un' vequua della Quaresima del S. Padre, che la comincia
va dopo la festa di S. Pietro, e Paolo, sino all'Assunta. Cron. f. 1. c. 20.

vedi la
Ordina
del 17.
n. 12
e del 176
n. 6.

10 - Non si facciano provvisioni anche delle cose necessarie per lungo tempo. E si ricordino, che il patire scarsezza, e penuria è proprio de' Poveri, come per voto solenne siamo Noi: Si soggettino dunque agli effetti della professata povertà, e si fidino di Dio, che ha di loro tutta la cura. | 35 | E se alcuna cosa non si

35 | Il denaro, e le provvisioni, come sono i capitali precatori, e come i caratteri de' Frati minori, così sono lo scoglio in cui si uita facilmente, qualora manca lo spirito, ed il fervore. E per le cerche pecuniarie appunto, e per le provvisioni introdotte si fecero principalmente le tante riforme nell'Ordine di S. Francesco, e in particolare la nostra, e in questa stessa Provincia, come costa da nostri Annali latini emanati, ad ann. 1532, ed è da notarsi, che in questa Prova si stede con esatta osservanza su di tal punto sino a principi del secolo corrente: Nelle Ordinaz. provinciali del 150 si dice, al n. 7. E si proibiscono le cerche di musto, e grano per le vigne, e per l'arie, e la compra di musto da conservarsi nelle Botte &c. ma secondo il costume ~~usato~~ usitato nella nostra Provincia si rimettano alla Divina Provvidenza, provvedendosi non per lungo tempo, ma per quando corre il bisogno. Nelle Ordinaz. provv. del secolo R. Bernardino di Angelo in Vado, il 1723. Non essendo a noi lecito senza esagerazione di Raccolta il tener granai, e Cellari di Vin provviamo, opportunamente il far cerche di grano in tempo della raccolta, e di musto in tempo della vendemmia sotto pena a controventori della cassatura della Guardiana

4 Cronica
Dionigi
vanrelli
Terranova
compagno
de' nodi
ordinazioni
che la
compone
l'ann. 1571.

non si trovava di vivere in breve tempo, ne con-
mendicarla in propria specie, ne col ricorso a pe-
cunia, ne con altro lecito mezzo | 36 | Il Guardia-
no non opevi da se solo a farne la provvisione, ma
di maturo consiglio, e congero di due discreti Sa-

nel primo Capitolo, ed altre peccare a nostra arbitrio
secondo la qualita dell' eccesso, non mancando il mo-
do di procurarsi il vitto senza accomunarsi in cio
con altre Religioni meno strette. E se l'estrema ne-
cessita di qualche luogo richiedesse il procurarsi in tem-
pe delle raccole qualche poco di grano per paninare,
o di mosto, sotto la medesima pena ordiniamo che non
sifacci senza l'assenso in scriptis della M. R. Definizione, che
dovra giudicare se e tal necessita, aggravando in cio la
coscienza del Padre.

Y. e ordin. prov. del 1729. Il Ordine a P. Guardiani,
che non ardiscano fare cereale di grano e mosto, se pri-
ma non avranno la facolta dalla S. R. Definizione, sotto
pena della cassatione della Guardia.

36 | I maggiori leciti a procurarsi il necessario di vivere
in breve tempo sono la mendicizia in propria specie, o
col ricorso a pecunia; piu necessario mezzo e il la-
vorio onesto dicendosi nella regola che qualora non
fosse a noi data delle fatiche riserve la mendicizia
andasse allora quai mendicizia cercare per te poter
la cavita. l'altro mezzo ugualmente importante e
vivere, e soffrire le spese superflue che si facevano

ceidori del Convento de' frati più anziani, e del
R. P. Provinciale {37/ avvertendo, come dice Cle-

v. g. in feste con spari, apparati dispendi, in praxi, ve-
gali, libri, paramenti ecclesiastici, fabbriche &c.
prendo verissimo locchè dice Seneca: *Necessaria*
non habemur quia superflua quærimus. Un altro ma-
gno anche v'è che sarà forse il più efficace, ed è il buon
esempio de' Religiosi. Questo è il patrimonio a noi la-
sciato dal Serafico Padre, che se si coltiva ci finitta il
mantenimento ne' nostri bisogni. Qualora i secolari
ci osservano uomini veramente di Dio, assidui al
coyo, amici della salitudine, dati all'orazione, che
no' sappiamo trattare che di Dio, che serviamo loro
di specchio a disprezzar il mondo, a calcare il fusto,
ad abbracciar la croce, ad amare il prossimo, ad ama-
re Dio: è sopra tutto quando ci osservano vivere in u-
na povertà, che ci contentiamo del puro necessario,
che soffriamo delle penurie che viviamo sprovvisti
e da veri poveri: Questo è, che muove i loro cuori
a prontamente soccorrerci in ogni bisogno, e tutta
giornata. Ciò si vide in questa Provincia quando si
fece la riforma de' Cappuccini. I Padri da cui si sepa-
raron, non trovavano il necessario, e però si ajuta-
vano scotte proviste. I nuovi le trovarono, e cre-
sciuti in numero, trovarono anche benefattori che
spendessero migliaia di scudi a fabricar loro tanti Con-
venti.

{37/ Così comanda Clemente V. Cap. lxxvii. Benchè

mente non potersi eccedere: nel farsi le prov-
visioni: che nel solo caso in cui non c'è altra
via di procurare in altro tempo locche bisogna 38

Forse a maggior cautela nelle Ordinationi del
1728. & 1729. addotte sopra nelle note num. 35.
si vuole l'assenso del M. R. Diffinitorio, o si vuole
perche il Provinciale col Diffinitorio fanno un tri-
bunale. Questo è certo che ne il Provinciale solo
basta ne il Guardiano: v'abbisogna secondo Cle-
mente V. il consiglio, e consenso di due sacerdoti
discreti del luogo, come de frai più vecchi, per
eccedere il breve tempo nelle provisioni. E siccome
dice la ley coscienza di ogni eccesso. Hoc autem
dicit Clem. V. c. eximii, Ministrorum, vel Custodum simul
et separatim, in suis administrationibus, et Custodiis
cum Guardiani, et duorum de conventu loci discretorum
sacerdotum, et antiquorum in Ordine Fratrum consilio et
assenso duximus iudicio relinquendum, cum super hoc
specialiter conscientiam operante.

38 Non ex timore levi relaxare se debent ad
congregationes, et conservationes huiusmodi faciendas
sed tunc tantum cum esset multum credibile ex ja exper-
tis quod non possent vitæ necessaria aliter invenire
eximii c. 1. Sed tunc il necessario potest aliter scilicet
sine provisionibus inveniri, cioè colla comodissima men-
dicata in propria specie o per ricorso a pecunia, col
lavorio onesto, con viscare le spese non necessa-
rie: tal buon nomeo &c. non si dee in tali causa

7
Ne si serchisse frutti a risporli per lungo tempo
|39| Ne si tengano api, porci, galline, colombe |40|

appigliare il Convento al risparmio delle provisioni, che tanto esorbitano dal nostro Stato. E questa è la riflessione che an da fare i Superiori nell'accordare la facoltà a provvedersi anticipatamente. Tive i conti su la sola economia non basta, si an da dirare su l'economia della serafica promessa povertà: qual mostra spesso che non si trova alla giornata il bisognevole, perche si fanno spese non necessarie, o perche i frati vivono oziosi ne s'applicano alla fatica, anzi ne pure fanno i servizi del Convento, e si chiamano secolari a far ticar per noi quali assorbiscono molte limosine, dovendoli mantenere; o perche i frati non danno buon esempio, ne vogliono stare a penurie, ne fidarsi della divina provvidenza &c. Infatti in questa Provincia stessa, come di sopra s'è notato, introdotti i Cappuccini, e cresciuti in numero trovarono tutto sino a principj del corrente secolo, e lo trovarono in abbondanza, quando i Padri Osservanti da cui si separarono, diceano, che la divozione raffreddata l'obbligava a provviste, non potendo trovare il necessario alla giornata.

|39| Costum. c. 6.

|40| Tener tali cose sarebbe opposto alla Regola.

Ne volti ne baxili. Ne si piantano viti o abbeyi
fruttiferi a caricarre dispenje, ma solo per man-

perche tali cose sono revidite presso i legisti di
cui a noi è vietato non solo la proprietà, ma pure
l'uso: Constat, dice il Polonio in c. 6. Reg. n. 41. quod
nondu redituy, nec possessioney aliqua, sed non horum
unul licet proprietay sit pene annos, fratre habere pos-
sunt: unde nec vacca, nec ovay, nec iumenta, nec
suey, nec papey, nec columbay, nec galling, et cetera
huius generis fratre habere possunt, sive ipsi hoc ha-
beant, sive alii pro ipsis ad cond. sustentanday neces-
sitate. Vero è, che per tenere tali animali per farre
igor, non già per averne anche successione, in tal
cajo quella non sarebbe rendita, o come da nostri si
chiama possessione, ma benji semplice provista. Pe-
rò in tal cajo si devono regolare i frati come abbiamo
detto ne numeri antecedenti del nostro Comento. circa
le provvisioni, con questo di più, che si ha da vedere
se far provvisioni specialm. con ricorso a pecunia per
carne sia o no conforme alla regola. In quello par-
ticolare d'uloge abbiamo l'osservanza in questa provin-
cia, in con cui si vietavano tali provviste ad longum
tempus. Nelle ordinay. provinciali del 1718. n. 7. si dice
In molti Conventi d' introducono di nudrire per servi-
vio del fuogo per mesi, e mesi anche per un anno, pochi
Cosa che anticamente mai si pratico in questa Provincia
che però si da licenza canon. di poter tenere nei luoghi
quei porci, che bisogneranno per la comodità del fuogo
per venti giorni, e non più prima d'ammazzarli.

giarne i frutti alla giornata. |41| Ma dall' Ordo
si ricavano legumi per l'annata, ma ortaggi ^{emp}

Nelle Ordinaz. prov. del B. Bernardino S. Angelo in
Vado il 1723. pur si dice: al num. 2. Intendiamo
con nostra somma amarezza, che alcuni Guardiani me-
no zelanti si sono presa la libertà in vitereve
copelli d'api in quantità notabile per poi vendere il
miele. = Questo però è doppio disordine tener cope-
lli, per vender il miele, cosa illecita anche per gli or-
taggi, come dice Clem. V. c. xvi §. licet vero. Haberi
tamen hortos aliosque ut colantur, ac olea, et alia
hortulina pretio distrahantur nec non et vinea, re-
pugnat sue regule, et Ordinis puritati. Quindi nelle
decisioni de' Capitoli Generali v. Alvearia, nell'an.
1691. dub. 2. si legge: An liceat alvearia tenere, e
Apey multiplicare in modo fiat sine expensis, et sit
scandalosus? R. negative. E presso il Cirillo de morien
elemosynis. si adduce un'altra decisione del Cap. Gen.
del 1633. in cui si dice esser meglio vitoreve a pecunia
per la cera, che tener alveari, che il ricorso a pecunia
è lecito secondo la regola, e l'abito degli Alveari non deve
introdursi.

art. 1.
§. 6

|41| Le Costituzioni che devono da noi osservarsi vic-
tano tenersi botti, o barili. Questa fu la pratica
tenuta in Provincia sino a principj del corrente secolo,
come si può leggere sopra nel n. 35. Del nostro Commento
e a giorni nostri nel luogo vecchio di Reggio s'intro-
dussero in convento le botti: e si vanno introducendo in
altri conventi; benché alcuni vitengono ancora l'osser-

semplici, tra quali si comprendono gli erbaggi, e
i stessi legumi, purchè a modo d'erbaggi, 145

vana e pratica antica.

Gli Alberi, e Viti nell'Orto ci sono lecite purchè
siano in poca quantità, cioè quanto bastano ad a-
verre a suo tempo le frutta, non già a farne raccol-
ta di frutta per tutto, o parte dell'anno, e viforla nelle
dispense. Questa foggia di raccolte si riduce a ven-
dite, che a noi come dice Clem. V. sono proibite:

*Culque annui redditus inter imobilia censeantur a jure,
ac hujusmodi redditus obtinere paupertati, et mendicitati ve-
niunt: nulla dubitatio est, quod predia fratricum redditus
quosdam sicut et possessiones vel eam etiam usum, cum eis
non veneriantur concessum, recipere, vel habere conditione con-
siderata ipsorum non licet* l. c. exim §. Ad hoc. E il Polizjo
in c. 6. n. 41. Possessionum nomine... omnia que successive

fructificante intelliguntur utramque omnium vacandi &c. Quin-
di Nicolò III. c. exim §. Ad hoc lascio avvertito, che se si lega
a frati una vigna, o campo per coltivarlo, no possiamo vi-
ceverlo secondo la regola, poiche tal legato sarebbe per noi
annua rendita, e viver di rendite è un vivere opposto alla
mendicizia, e alla serafica povertà.

El P. Bern. da Bologna. l. 21. c. 6. §. 8. Gli orti nostri san-
da essere non possessioni ma un domestico, orca da ricavarne
ortaggi, che ordinariamente occorrono. Ma chi vi seminare
no, orto, legumi, o altri vi piantasse altri di frutta, di olive,
viti potrebbe egli farlo? Di grazia ricorriamo l'idea d'un
Orto domestico, giacchè questo, e non altro diciamo aver
saputo il Pontefice conoscere permesso a frati, di e mai
in grano, orto, legumi? No, perchè tali specie entrano

Nelle ordi
o sia C. nel
del 1740.
16. si viet
di vigna a
contra ma
non haver
noi. si ve
avrebbe

si congiunino | 42 |

Il. In Refettorio bastano 4. parature di tro-
vaglioli, e visacce, e bocali d'acqua, e vino a pro-
prietà della famiglia. In Cucina piatti, e uccelli

nelle raccolte de' Cammi a far provisioni. Vi ha soltanto
erbaggi di questa, e quella sorte, e non più. Vi ha anco-
ra delle piante fruttifere, ma non d'olive di far olio, ne
di quei fruti da caricare le Guardarobbe, benchè di quelli che
piccati tosto si mangiano. Similmente vi ha delle viti: ma
non come in una vigna da fare vino, benchè da avere dell'
uva per coglierla, e mangiarcela

| 42 | Gli Orti ci son conceduti a farci in essi, o d'ivero
dopo i studi, o dopo le altre mentati applicazioni, e non esse
astretti a uoi fiori. Convento: E ci son conceduti per a-
verne gli ortaggi per uso nostro, come si dice nel c. Exiri
otto nome d'Ortaggi non si intendono già il grano, il mu-
sto, i legumi per l'annata, il farro, riso &c. questi fru-
ti della cultura si chiamano rendite secondo tutti i legisti:
gli ortaggi consistono in erbaggi, e cose simili che subito
si congiunono. E che questa sia l'intelligenza sincera di
tal voce, e la sua vera ragione, si fa alvegi dal glossario
del Bugage, ove per ortaggi nel medio evo o sia nell'età
di mezzo, appunto nell'età in cui fu fatta la nostra reg-
la, e le pontificie esposizioni: Per ortaggi dissi si intende-
vano gli erbaggi, e i legumi verdi, cioè, che si usano
quando sono ancor nell'orto a modo d'erbaggi. No' devono
inoltre i frati avanzarsi in questo, e convertire l'orto in
campo, che mancherebbono alla promessa povertà: e ripi-
sterebbono l'uso delle rendite si contrarie alla minoranza
ortagioni

all'istessa provvisione: Ne rimino vasi di rame eccetto
quelli di cui non può farsi meno (43) di com-
munità bastano 4. parature di murande, e fazzoletti

professione. È istesso che delle frutta, e legumi val
per le legna: che vi sia un boschetto per questo sollie-
vo, e di cui si convenga più tosto lo spirito, e di il vac-
cofimento, ne abbiamo la pratica de' nostri antichi,
e de' primi tempi dell'Ordine: ma che si tenga un tal
bosco per venderne poi la legname, come potrebbe succe-
dere se l'alberi fusero di castagna: O pure per altri usi
di guadagno: allora sarebbe quella una vendita annua-
le, o che verrà ogni tanti anni al Conventuale, e videtur
bè la nostra mendicita. Si legge il 2.º In Bologna. leg. 21.
c. 6. §. 4.º. l. Elem. v.º c. 1.º. *Capitulum: licet vero, non solum
sit licitum, sed et multum conveniens rationi, quod fructus
... hortos et areas habeant competentis ... ad habenda
necessaria fortalitia pro seipis. Habere tamen hortos aliquos
ut colantur, ac olera, et alia fortalitia pretio distrahantur,
nec non et vineas, repugnat sue Regule, et Ordinis
puritati ... ad etiam premissa habere vineas, fructuum
suis temporibus habeatur ad naturam et formam proventus
appropriaret.* E certamente gli erbaggi stessi, e i puri orti-
li, se si fanno a fine di venderli, sarebbero vendite a
noi vietate, quali sono per i secolari: gli Orti che da loro
si coltivano per evitare i proventus ...
43/ Qui si preverire un uso che sembra moderato nelle
nostre officine. L'uso arto e stretto certamente non
permetterebbe tanto. Quanto a vasi di rame si vede che
questi riguardo au povero sono preziosi: il povero si

Nelle Celle il letto, un bassetto, un sedile di legno
alcune divote immagini di Carta, la lucerna, e la
scarpia per chi ne ha bisogno secondo il parere del
Prelato (44) In Sacrestia gli utensili stan conformi
al regolamento del Rituale di nra Religione (45)

contentano di vasi di creta, e volenti no' di rame
pentole di rame; quantare, coppi di rame è un
uscire dalla sfera di poveri: ne il pretesso che duran
più pinto soffraga, come rispose S. felice in sonniglia
te incontro dicendo che Celi non dovea dar conto a
Dio se l'abito durasse più; ma se fusse povero, e vi
(44) Siegre l'uso moderato nelle nostre celle: - e
al Noviziato certamente no' v'era altro nelle
celle nostre ne quella dovea esser la nostra re
gola da professi: Se dunque ora governiamo e vo
gliamo sedie più comode, o in più numero, e
teniamo quadri di pittura, o figure di carta, si
ma nella numerosità eccedenti, o altre cose
teniamo a nostro uso senza una speciale necessità
e di licenza **Del Prelato**, deve darne al S. Padre un
giorno stretto conto. Su di ciò ne abbiamo nelle Ordinazi
oni del 1712. n. 3. questo Statuto: Che verun laico il
quale non sa leggere ardisca, contro la volontà del S. Padre
imparare motto, pena di privazione a chi imparava, e a
chi insegna di cinque discipline e cinque pan, ed acqua in
pubblico Refettorio da soddisfarsi fra il termine d'un meje
e quelli frati laici, che non sanno leggere, o scrivere, non ardi
scano tener altri libri, che l'ufficio della B. V. o qualche libretto
divoto, coll' approvazione del P. Guardiano. E ninno possa ten
re scalamaro in cella, ne scrivere a veruno se non a Superiori

Nelle origine si possono tenere i strumenti per il lavoro,
che appartiene ad ogni cosa, come dichiarano i Pontefici,
purché nel numero, e qualità sian conformi a' Reg. 146,

e in tal caso si impongano il calzamaro da qualche frate be-
la famiglia, vedete con qual rigore si stava ne' principj
di questo secolo! e chi contravveniva si faceva cinque discipline
e cinque pare ed acqua come sopra, ed il superiore che non vi
vigilava ad una tanta trasgressione si farà per una volta la
disciplina in pubblico Refettorio. Se poi per ufficio, o per
qualche altro riguardo alcun frate laico avesse necessità di
tenere in cella il calzamaro, manifestato il bisogno al M. R.
Prov. gli si concederà la licenza in scriptis.

Di questo rigore non vi stupirete, se leggerete nelle nostre Or-
dine l. 2. c. 11. c. 14. c. 22. che il frate minore non
deffa secondo l'intenzione del S. Padre voler altro a suo uso
che l'Abrico colla corda, e mutande, e un frate che voleva
un salterio a suo uso per imparare a leggere, non fu dal me-
desimo compiaciuto, per essere stimato superfluo e contro
la Reg. 146.

145) Si legga il libro de Sacris vestibus del no. Generale Giovan-
Maria Da Noto: ivi nel lib. 3. si disegna la qualità e
quantità della suppellettile sì del Coro, che della sacrestia se-
condo la decenza, e la nostra povertà: con cui dobbiamo con-
formarci.

146) Se i Frati devono lavorare per vivere come comanda la
regola, è chiaro dunque che devono averne gli strumenti.
E questi quali saranno? quelli appunto che richiede
il lavorio non già vano, o curioso, ma beniv serio, e
onesto sì per servire a secolari, come per i servizi del
Convento: purché i strumenti sian nel numero, e qualità
conformi a' Reg. 146.

Non s' accettino legati cono la dichiarazione di Nicolo
III. [47]. E visitando alcun infermo no l'irrucano a
lasciarci cosa temporale: e volendo da se farlo vi resista
no quanto giustamente possono [48]. No' vi sia piu d' un
terziario in convento [49]. Ne ammettano secolari a

c. 47
Exlib

La dichiarazione di Nicolo III. che se il legato sara in for
ma a noi lecita si puo accettare avendone bisogno, se in
forma illecita come se uno ci lasciasse una casa per officio
la una tenuta per coltivarla: dee rifiutarsi: Si Testator
modum secundum quod fratribus eorum conditione inspecta red
dere non liceret exprimat in legando; ut si legaverit fratribus
vineam vel agrum ad excultandum, domum ad locandum, vel simi
lia verba in similibus profecerit, aut modos similes in rebus
quod servaverit: a tali legato, et eius receptore per omne
modum Fratres absterneant. Si vero modum licitum in legando
Testator expresserit ut si diceret: lego pecuniam pro Fratrum
necessitatibus expendendam, vel domum agrum vineam, et si
milia ad hoc quod per certam personam vel personam idoneam
discretauerit, et pecunia de rebus ipsis accepta in edifica
vel alia fratrium necessaria convertatur. Aut in legando si
milibus modis, vel rebus utatur: in hoc casu illud in om
nibus casibus per omnia [consideratis eorum necessitatibus et mo
derationibus supradictis] quantum ad Fratres servari de
cernimus, quod per nos est superius in concessis pecuni
ariis elemosynis declaratum. 148
Soggiunge che se no s' esprime modo nel legato s' intende
fatto nel modo a noi lecito, e si devono dispensare i legati
come nelle limosine pecuniarie indeterminate.

[48] Costum. c. 4. vno.

[49] Questo era l'uso di quella Provincia di cui si parla.